

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 36

"Modifica all'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 "Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori" è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Semplificazioni procedure per le istanze di concessione in sanatoria)

1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti dai pozzi di cui all'articolo 1, aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l'obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica) di cui all'Allegato 1) della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18.

2. La documentazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondità del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare, l'eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.

3. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da uno o più pozzi di cui all'articolo 1, esistenti in azienda e con profondità superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un'unica domanda. La domanda è presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 2 della L. 15/1968, così come modificato dall'articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1977, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o partita IVA, conduzione dell'azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l'agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:

a) corografia foglio intero (due copie);

b) planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l'ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);

c) analisi chimiche e batteriologiche con l'espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio e analizzate (due copie);

d) versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, sul conto corrente n. 287706, dell'importo previsto per le spese di istruttoria;

e) per pozzi sprovvisti di autorizzazione, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente dell'importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n. 122.

4. Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all'esercizio professionale."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, 17 dicembre 2001

RAFFAELE FITTO

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 25

"Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori"

Art. 1

(Proroga termini)

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 31 dicembre 2001. La stessa scadenza è fissata per i pozzi a suo tempo autorizzati all'estrazione ai termini dell'articolo 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

Art. 2

1. Nella legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee" è introdotto il seguente articolo 6 bis:

Art. 6 bis

(Semplificazione adempimenti)

1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da pozzi aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l'obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica).

2. La documentazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondità del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare, l'eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.

3. Per le richieste di concessione relative ad emungimenti da uno o più pozzi esistenti in azienda e con profondità superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s e per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un'unica domanda. La domanda è presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come modificato dall'articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o partita IVA, conduzione dell'azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l'agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:

a) corografia foglio intero (due copie);

b) planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l'ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);

c) analisi chimiche e batteriologiche con l'espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio analizzate (due copie);

d) versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, su c/c n. 287706, dell'importo previsto per le spese di istruttoria;

e) per pozzi sprovvisti di autorizzazioni, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente dell'importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n. 122.

4. Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all'esercizio professionale.

Art. 3

(Presentazione delle denunce)

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 8 è abrogato.

2. La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290".

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2001, N. 9

"Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati"

Art. 1

(Proroga dei termini)

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è prorogato al 30 giugno 2001.

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2000, n. 8

"Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - modifica della Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 26"

Art. 1

(Proroga dei termini)

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26 per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda artesiane e freatica ai sensi dell'articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 20 agosto 2000.

Art. 2

(Semplificazione degli adempimenti per le utenze minori)

1. La denuncia e la richiesta di concessione per i pozzi ad uso domestico o agricolo possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.
2. La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290.

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2000, n. 7

"Modifica alla Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 18"

Art. 1

1. All'articolo 4, comma 7, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è aggiunto il seguente comma 8:
"8. La quota relativa alla concessione è ridotta del settantacinque per cento qualora il pozzo insista in appezzamento inferiore a cinque ettari, del cinquanta per cento se inferiore, a due ettari".

Art. 2

1. In calce al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è aggiunto quanto segue:
"Qualora il concessionario abbia in dotazione o installi una pompa di sollevamento di portata pari o inferiore alla quantità di emungimento prevista dalla concessione, l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio contalimitatore decade ovvero, nel caso in cui le esigenze idriche aziendali o di comunioni di aziende siano variate in aumento, decade l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio contalimitatore, previa relazione tecnico-agronomica e idrogeologica che asseveri la effettiva aumentata richiesta di acqua e la compatibile capacità idrica della falda".

Art. 3

1. All'articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è aggiunto il seguente comma 5:
"5. Al fine di assicurare la funzionalità degli impianti irrigui esistenti la portata emungibile di cui al comma 4 è fissata nella misura minima di 10 litri/secondo per ettaro per tutto le colture intensive".

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1999, n. 18 "disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee". Modifiche all'articolo 15, comma 1 (norme di carattere generale).

Art. 1

(Termini per la denuncia dei pozzi)

1. Il termine disposto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 18 gennaio 2000.

Nota: Non si assumono responsabilità per eventuali errori e/o imprecisioni. L'unica fonte ufficiale è il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.